1 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO DA SMALTIRE COME RIFIUTI

1.1 DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SMALTIRE A DISCARICA

L'articolo 184, al comma 3, lettera b), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010, classifica come "rifiuti speciali", i materiali da operazioni di demolizione e costruzione, e quelli derivanti dalle attività in cantiere per cui il produttore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Tali rifiuti, sono solitamente identificati al capitolo 17 del C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti): rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione.

I rifiuti speciali sono prodotti unicamente da attività di scavo ed operazioni all'aperto. I materiali saranno caricati sui mezzi di trasporto per essere allontanati.

La pianificazione di dettaglio delle attività sarà determinata, nello specifico intervento, sulla base non solo delle profondità da raggiungere dal piano campagna, ma sulla base della logistica, degli accessi e degli spazi a disposizione. Pertanto, in funzione delle operatività di cantiere, i rifiuti speciali, originati dalle operazioni di scavo e demolizione, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di smaltimento secondo precise modalità e non dovranno verificarsi commistioni di rifiuti di natura diversa.

I rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di smaltimento, presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti.

Ai fini della corretta gestione del rifiuto prodotto, L'Appaltatore è infatti tenuto a redigere ed attuare sotto propria esclusiva responsabilità, un Piano di gestione dei rifiuti relativo a tutte le aree o parti di cantiere (cantieri fissi e cantieri mobili).

Nel Piano di Gestione dei Rifiuti devono essere individuate le modalità operative relative alla gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto nei cantieri funzionali all'appalto in esame.

Sinteticamente il Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà definire per tutte le aree di cantiere interessate, la tipologia dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) che si prevede di produrre, i relativi codici CER, le modalità di stoccaggio provvisorio, di smaltimento/recupero e la gestione della documentazione e delle procedure necessarie per il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Il produttore pertanto è tenuto a:

- 1) individuare delle figure responsabili di ciascuna fase esecutiva e di controllo sui rifiuti, controllo documentale e autorizzativo delle figure stesse.
- 2) attribuire il CER corretto e la relativa gestione;
- organizzare correttamente l'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
- 4) stabilire le modalità di trasporto e di conferimento e verifica e controllo delle necessarie autorizzazioni e della rispondenza delle autorizzazioni stesse alle tipologie di rifiuto da gestire;
- 5) definire le modalità di Recupero/Smaltimento e individuare l'impianto di destinazione finale, verificando l'autorizzazione del gestore dell'impianto presso cui il rifiuto verrà conferito;
- 6) tenere, ove necessario, la tracciabilità della gestione del rifiuto con la registrazione delle documentazioni attestanti le attività effettuale sui rifiuti (ad es. SISTRI, registro di Carico/Scarico, Formulario di Identificazione dei Rifiuti, , ecc).

In relazione alle modalità di trasporto e di conferimento, si evidenzia che l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente alla verifica che tutte le figure rientranti nel processo di gestione dei rifiuti (trasportatore, eventuali intermediari, smaltitori) debbano essere in possesso delle necessarie autorizzazioni in corso di validità: iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di riferimento in funzione del tipo di rifiuto e dell'attività condotta o altra autorizzazione (AUA, Determine Dirigenziali Provinciali o similari, ecc).

1.2 IDENTIFICAZIONE DEL CODICE CER

Il Piano deve specificare le modalità di gestione delle terre che verranno qualificate RIFIUTO. I codici CER possibili saranno:

17.05.03* terre e rocce, contenente sostanze pericolose

17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce "17.05.03"

17.05.05 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose (eventuali fanghi di risulta vasca lava-ruote)

17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce "17.05.05" (eventuali fanghi di risulta vasca lava-ruote)

Il Piano deve definire i limiti di DEPOSITO TEMPORANEO in accordo con la normativa vigente.

Per deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo si intende il tempo in cui rimangono all'interno del cantiere, in attesa di essere conferite al Gestore finale.

Le modalità di deposito temporaneo recentemente aggiornate sono le seguenti:

 a) Un tempo massimo di 3 mesi, indipendentemente dalla quantità di terra e rocce da scavo ottenuta;

oppure

b) Al raggiungimento di 4000 mc di cui solo un massimo di 800mc può essere classificato come terre e rocce da scavo pericolose, CON UN TEMPO MASSIMO DI DEPOSITO PARI A 1 ANNO.

In caso di terre e rocce da scavo classificate rifiuto pericoloso il Piano deve indicare le norme che disciplinano i depositi di sostanze pericolose, in modo da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. Allo stesso modo andranno previste le opportune precauzioni in caso di terre e rocce da scavo contenenti inquinanti organici persistenti (regolamento CE 850/2004).

1.3 FASI DI LAVORAZIONE PER TERRE DA GESTIRE A RIFIUTO PERICOLOSO

La modalità di intervento di rimozione rifiuti prevede una attività di rimozione ed insaccaggio del terreno potenzialmente contenente amianto.

La fase lavorativa prevede l'asportazione, insaccaggio ed invio a smaltimento dei materiali risultati contenenti amianto. I materiali rimossi saranno preventivamente insaccati in bigbags omologati e smaltiti con codice CER 17.05.03*.

Vengono di seguito dettagliati alcune aspetti:

- a. predisposizione di mezzi cingolati e adatti al tipo di terreno;
- b. perimetrazione dell'area di accumulo ed affissione cartellonistica specifica per lavorazioni con presenza di amianto;
- c. predisposizione dell'unità di decontaminazione nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro intervento in cantiere con utilizzo esclusivo di personale in possesso di idoneità regionale per la corretta gestione dei materiali;

- d. movimentazione del materiale con escavatore munito di benna di ridotta larghezza;
- e. bagnatura con incapsulante irrorato da pompa air-less sulla massa in fase di attacco da parte della benna di scavo;
- f. immediato insaccaggio del materiale in big bags
- g. stoccaggio in area limitrofa dei big-bags in attesa di raggiungimento del quantitativo sufficiente per il trasporto ed invio all'impianto di smaltimento.